

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI APRILE

IN PRIMO PIANO

FAMILY ACT IN GU: COME CONCILIARE VITA E LAVORO

Sulla [Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2022](#) è stata pubblicata la Legge n. 32 del 7 aprile 2022 (c.d. Family Act), che delega il Governo all'emanazione di una serie di decreti legislativi volti ad introdurre nuove misure di conciliazione vita-lavoro in favore della genitorialità e a rafforzare le tutele già esistenti. Per promuovere la genitorialità e favorendo anche l'occupazione delle donne, il Governo dovrà adottare:

- entro 12 mesi dal 12 maggio 2022, data di entrata in vigore della L. 32/2022, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli e per sostenere e promuovere le responsabilità familiari;
- entro 24 mesi dal 12 maggio 2022 uno o più decreti legislativi per l'estensione, il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità; il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e la condivisione della cura e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro; il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani.

In materia di congedi parentali, il Governo dovrà prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento di un'età del figlio fino a quattordici anni, ma anche prevedere che i permessi per le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità eseguite durante l'orario di lavoro, possano essere riconosciuti, al fine di assistere la donna in stato di gravidanza, al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado; stabilire un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, prevedendo anche forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori. Inoltre, si dovrà prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti,

prevedere un incremento della durata del periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, rivolto anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti e dipendenti pubblici.

In materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si potrà richiedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli e l'adozione di modalità di lavoro flessibile con facoltà dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell'originario regime contrattuale. Nell'esercizio delle delega il Governo dovrà, inoltre, prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per le scuole dell'infanzia; prevedere ulteriori misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità; prevedere ulteriori misure di sostegno alle famiglie per le spese relative all'acquisto di beni e servizi informatici destinati ai figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e che non beneficiano di altre forme di sostegno per l'acquisto di materiale didattico; prevedere specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale, individuate dalla contrattazione collettiva aziendale e aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e alla formazione e alla salute dei figli.



CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO ENERGIA CONTRO IL CARO BOLLETTE

Publicata sulla [Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022](#) la legge n. 34/2022 che converte con modificazioni il decreto legge 1° marzo 2022 n. 17 recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Il [decreto legge 1° marzo 2022](#) dispone l'annullamento, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione e alle utenze per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Il decreto, in vigore dal 2 marzo, prevede, tra le altre misure, la riduzione dell'Iva e degli oneri generali nel settore del gas, il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, il credito d'imposta per le imprese energivore e per le imprese a forte consumo di gas naturale, sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia. Nel Capo II del decreto, infine, sono riportate le misure strutturali e di semplificazione in materia energetica.

- ❖ *Convertito in legge il Decreto Ucraina*
- ❖ *Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»*
- ❖ *Mise: stanziati 200 milioni per le imprese del commercio*
- ❖ *Investimenti sostenibili 4.0*
- ❖ *ISCRO - regole e modalità di aggiornamento professionale*



AUU, QUANDO SI HA DIRITTO ALLE MAGGIORAZIONI

L'INPS ritorna sull'Assegno Unico e Universale, fornendo, con il [messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022](#), alcuni chiarimenti sulle maggiorazioni per i genitori entrambi lavoratori e per i nuclei familiari numerosi, soffermandosi poi sui figli maggiorenni fino ai 21 anni e sui genitori separati. Nel caso di genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, l'Istituto precisa che si ha diritto ad una maggiorazione dell'assegno per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino ad annullarsi in caso di ISEE pari a 40.000 euro. La maggiorazione spetta per i redditi da lavoro dipendente o assimilati, redditi da pensione, redditi da lavoro autonomo o d'impresa, per il genitore che lavora all'estero e ha la residenza fiscale in Italia e per i redditi dei lavoratori agricoli autonomi, che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell'anno. Una maggiorazione viene, inoltre, prevista per ciascun figlio successivo al secondo, di importo pari a 85 euro mensili, e una forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. Con un successivo messaggio - fa presente l'Inps - sarà rilasciato il modello di domanda che consentirà di dichiarare, nell'autocertificazione, il numero di eventuali ulteriori figli non compresi nella domanda di AUU, ma comunque a carico e facenti parte del nucleo secondo le regole ISEE. Si precisa, inoltre, che il figlio maggiorenne fino ai 21 anni, convivente con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare a prescindere dal carico fiscale e se nell'anno di riferimento della domanda per l'assegno, il reddito complessivo posseduto non superi gli 8mila euro. Ai fini dell'AUU, il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, si verifica se, contestualmente, nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di 4mila euro e se nell'anno di riferimento della domanda di AUU, il reddito complessivo lordo presunto non superi gli 8mila euro. Per i genitori separati, invece, a eccezione della regola generale che prevede che l'assegno venga erogato in parti uguali tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'assegno viene erogato a un solo genitore se un provvedimento del giudice o un accordo scritto tra le parti attesti che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale o l'affidamento

esclusivo e se il giudice dispone che uno solo può usufruire dei contributi pubblici. Per richiedere l'assegno, il genitore dovrà selezionare l'apposita opzione, chiedendo l'erogazione della misura al 100%. Se ripartito al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando on line la domanda già presentata.

- ❖ Assegno unico e Reddito di cittadinanza: le istruzioni INPS
- ❖ Pronte le attestazioni fiscali per gli oneri di riscatto e ricongiunzione
- ❖ Adeguamento delle procedure Inps ai nuovi codici ATECO
- ❖ Attivo il servizio "Consulente digitale delle pensioni"
- ❖ Filiere agricole, esonero in misura piena
- ❖ Conguagli Cig Covid: ulteriore proroga
- ❖ Bonus bebè. Requisiti per i cittadini di Paesi terzi non comunitari
- ❖ ISCRO autonomi, domande dal 1° maggio
- ❖ Lavoratori dello spettacolo: il certificato di malattia segue le regole generali
- ❖ Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali
- ❖ Agricoli: contributi ridotti in base all'attività svolta
- ❖ Esonero filiere agricole: entro il 6.5 la quota eccedente
- ❖ Autonomi, 3 mesi in più di maternità o paternità
- ❖ Pensione per lavori usuranti da chiedere entro il 1° maggio



CIGO AMPLIATA PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELLA GUERRA IN UCRAINA

Cassa integrazione ordinaria anche per le imprese che nel corso del 2022 sono costrette a sospendere o ridurre la propria attività lavorativa per l'impossibilità di concludere accordi o scambi commerciali a causa delle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina. Ma anche per le aziende che riscontrano difficoltà economiche - improvvise, temporanee e non riconducibili all'impresa - nel reperimento di fonti energetiche funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. A stabilirlo è il [decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 67 del 31 marzo 2022](#), che in ragione dei recenti interventi di riordino della materia degli ammortizzatori sociali e della situazione internazionale determinata dalla crisi russo-ucraina, modifica e integra le causali di "crisi di mercato" (art. 3, comma 3-bis) e "mancanza di materie prime o componenti" (art. 5, commi 1-bis e 2) contenute nel decreto n. 95442 del 15 aprile 2016, incentrato sulla "Definizione dei criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO". Nelle integrazioni al caso di "mancanza di materie prime o componenti", il Dicastero precisa che nella relazione tecnica, richiesta dal Decreto, si dovranno documentare le oggettive difficoltà economiche riscontrate e l'imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.

- ❖ [Obbligo comunicazione obbligatoria lavoro digitale: nuovo modello](#)
- ❖ [Comunicazioni obbligatorie d'urgenza, addio al fax dal 6 aprile](#)



LAVORO SOMMERSO, AGGIORNATO IL VADEMECUM SULLA MAXISANZIONE

La maxisanzione prevista in prima battuta dal decreto legge n. 12/2002 si applica anche ai casi di prestazioni autonome soggette al nuovo obbligo di comunicazione preventiva previsto dal D.L. n. 146/2021. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella [nota n. 856 del 19 aprile 2022](#) fornisce un vademecum proprio sull'obbligo di comunicazione per i lavoratori occasionali. L'Inl è intervenuto poi con la [nota n. 881 del 22 aprile 2022](#) nella quale si ammette, anche oltre la data del 30 aprile 2022, la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie tramite posta elettronica. Dunque, diversamente da quanto previsto nella nota n. 573 del 28 marzo 2022, il servizio telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali non sarà l'unico canale valido per assolvere all'obbligo ma, al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all'obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema, resta consentita anche la trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail. Quest'ultima, tuttavia, non consente un efficace monitoraggio degli adempimenti per cui la lente di ingrandimento dell'Ispettorato si poserà in via prioritaria sui committenti che faranno uso della posta elettronica anziché dell'applicazione per disporre i propri controlli ispettivi.

- ❖ [Publicato il documento di programmazione dell'attività di vigilanza per il 2022](#)
- ❖ [Apprendisti, formazione a distanza solo se sincrona](#)



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

BANDO ISI 2021: DOMANDE DAL 2.5

La finestra per l'invio delle domande di partecipazione al Bando ISI 2021 si aprirà il prossimo 2 maggio e, fino alle 18 del 16 giugno 2022, le imprese potranno utilizzare la procedura informatica dedicata sul sito dell'Inail per richiedere incentivi su investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Come riportato dall'Istituto nell'avviso del 28 febbraio 2022, le imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il download del codice identificativo necessario per procedere con l'inoltro online a partire dal 23 giugno 2022. Gli elenchi cronologici provvisori saranno pubblicati entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico.

- ❖ [Riparte il servizio Istanza dispensa lavoro temporaneo](#)
- ❖ [Online gli elenchi definitivi del bando Isi 2020](#)



AIUTI COVID: AUTODICHIARAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO

Gli operatori economici che hanno ricevuto gli aiuti statali per fronteggiare l'emergenza Covid-19 hanno tempo fino al 30 giugno 2022 per inviare l'autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate per attestare che l'importo complessivo dei sostegni fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e il rispetto delle varie condizioni previste. Lo rende noto la stessa Agenzia con il [provvedimento n. 143438/2022](#) e il [comunicato stampa](#) diffusi il 27 aprile scorso. L'Amministrazione finanziaria con il provvedimento approva, in attuazione del decreto Mef dell'11 dicembre 2021, [lo schema di autodichiarazione, le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi](#) in caso di superamento dei massimali. Gli operatori economici che hanno usufruito degli aiuti previsti dalle norme agevolative, che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, "Decreto Sostegni" convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69), possono presentare la dichiarazione sostitutiva nella finestra che va dal 28 aprile fino al 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell'Agenzia. Nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l'accesso a quegli aiuti che già prevedevano l'autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva "generale" non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell'articolo 1 del "Decreto Sostegni". Le Entrate fanno sapere, inoltre, che anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del DL n. 41/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subito una riduzione superiore al 30% del volume d'affari rispetto all'anno precedente.

- ❖ Rateizzazione, nuova richiesta entro il 30 aprile
- ❖ Bonus "rientro dei cervelli" anche per docenti e ricercatori
- ❖ Proroga dei termini per la comunicazione dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio
- ❖ Crediti d'imposta Mezzogiorno e ZES: nuovo modello dal 7.6
- ❖ Bonus imprese energivore, pronti i codici tributo
- ❖ Bonus carta per le imprese editrici: pronto il codice tributo
- ❖ ISA 2022, approvate le specifiche tecniche
- ❖ Irap, nuova proroga al 30 giugno 2022
- ❖ Novità fiscali Legge di Bilancio 2022. I chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate



NESSUN OBBLIGO PER L'INTERMEDIARIO DI SOTTOSCRIVERE LA DICHIARAZIONE FISCALE

L'intermediario abilitato a trasmettere le dichiarazioni fiscali non ha l'obbligo di apporvi la sottoscrizione (olografa o digitale). La dichiarazione inviata va sottoscritta solo dal contribuente. A precisarlo è l'Agenzia delle Entrate con la [risposta ad interpello n. 217/2022](#). L'obbligo di conservazione delle dichiarazioni fiscali cambia, invece, in base ai soggetti coinvolti: contribuenti e sostituti d'imposta devono conservare l'originale sottoscritto, mentre gli incaricati una copia della dichiarazione trasmessa. A tale scopo, sono valide sia le modalità analogiche che quelle digitali, ma - precisa l'Agenzia - trattandosi di documenti fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale implica il rispetto del decreto ministeriale 17 giugno 2014 e delle disposizioni cui lo stesso rinvia, in primis il codice dell'Amministrazione Digitale o CAD (D.L.gs. n.82/2005). Le disposizioni del decreto ministeriale citato valgono non solo per le dichiarazioni dei redditi, ma per tutti gli altri documenti rilevanti ai fini fiscali, che gli intermediari inviano all'amministrazione finanziaria e/o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti, curandone la conservazione (il cosiddetto esterometro, le dichiarazioni d'intenti, i modelli di pagamento unificato F24, i modelli di variazione dei dati IVA, ecc.). I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, precisano infine le Entrate, conservano copia di quelle trasmesse "per il periodo previsto dall'articolo 43 del DPR n. 600/1973", ma il termine "non può essere inteso in maniera statica, ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ma come termine per l'accertamento del periodo d'imposta di riferimento".

- ❖ Chiusura partita Iva? Solo se senza "sospesi"
- ❖ Trattamento IVA - Servizio di mensa aziendale e servizio sostitutivo di mensa aziendale
- ❖ Per i ristori alle farmacie niente IVA
- ❖ Impatriati, agevolazioni fiscali anche per redditi prodotti in smart working
- ❖ Tassazione del trattamento di fine mandato in caso di società estinta
- ❖ IVA ordinaria per la cessione di immobili iscritti nella categoria catastale F/4
- ❖ Impatriati, regime forfetario al 5% solo per nuove attività produttive
- ❖ Imposta di bollo su copie rilasciate per via telematica
- ❖ Regime impatriati anche per l'inglese in attesa della cittadinanza italiana
- ❖ Premio di risultato, tassazione ordinaria se non c'è ritardo nel pagamento
- ❖ Omessa insinuazione al passivo fallimentare: niente nota di variazione IVA
- ❖ Il risarcimento per perdita di chance da demansionamento non è imponibile
- ❖ Contributo a fondo perduto perequativo: requisiti rispettati anche se il calo non dipende solo dal Covid
- ❖ Sì al Sismabonus anche per i contratti di leasing finanziario
- ❖ Regime speciale IVA editoria: resa al 95% per tutto il 2021
- ❖ Modalità di determinazione del beneficio ACE a seguito dell'adozione dell'IFRS 9
- ❖ Trattamento IVA delle somme versate in attuazione di accordi transattivi
- ❖ Regime forfetario e attività svolta precedentemente in un Paese estero



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al **mese di marzo** che è pari a **109,90%** . Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di **marzo 2022** è di **2,987994%** .